



Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti,
della Logistica e gli Affari Generali

Avviso di costituzione e regolamento per la formazione e la gestione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 - Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, recante le norme per l'*"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTE le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014 (*"Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67"*);

CONSIDERATA l'opportunità di costituire un elenco di operatori economici qualificati da parte della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali, da cui possano essere tratti i nomi degli operatori da invitare per l'affidamento di lavori, secondo le procedure previste dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione;

CONSIDERATO che la costituzione di un elenco di operatori economici qualificati ha esclusivamente finalità ricognitiva del mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi della Direzione, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy;

RITENUTO che le finalità che si intendono raggiungere con la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento dei lavori sono:

- assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'elenco;
- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento;
- snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione cartacea, anche per evidenti finalità ambientali;

EMANA

il seguente Regolamento:

Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali.

Art. 1 – Istituzione dell'Elenco degli operatori economici del Ministero dell'economia e delle finanze.....	4
Art. 2 – Oggetto	4
Art. 3 – Struttura	4
Art. 4 – Soggetti	5
Art. 5 – Requisiti.....	6
Art. 6 – Domanda d'iscrizione	8
Art. 7 – Validità dell'Elenco, durata, variazione ed aggiornamento dell'iscrizione.....	11
Art. 8 – Cancellazione dall'Elenco	11
Art. 9 – Criteri di individuazione degli operatori economici.....	12
Art. 10 – Appalti misti e sul MEPA.....	13
Art. 11 – Trattamento dati personali.....	13
Art. 12 – Norme transitorie.....	13
Art. 13 – Pubblicità.....	14

Art. 1 – Istituzione dell’Elenco degli operatori economici del Ministero dell’economia e delle finanze

1. È istituito presso la Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali (nel prosieguo Direzione), un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (nel prosieguo “Elenco”).
2. L’inclusione delle imprese nell’istituto Elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori e l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.
3. L’Elenco è utilizzato dalla Direzione per i seguenti affidamenti:
 - a) nella scelta dell’operatore economico verso il quale procedere ad affidamento diretto di lavori di importo inferiore a Euro 40.000, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
 - b) nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, nei casi previsti dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;
 - c) nella scelta degli operatori economici da invitarsi nelle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, secondo le regole procedurali di cui all’art. 63, comma 6, del medesimo decreto.
4. Resta, comunque, fermo il vigente quadro normativo sugli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, ivi incluso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip S.p.a., nonché delle ordinarie procedure aperte o ristrette per lavori.
5. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 – Oggetto

1. L’Elenco è un elenco informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di contratti pubblici.
2. Nell’Elenco sono iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati e che il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di istruttoria, ritenga idonei per l’iscrizione.

Art. 3 – Struttura

1. L’Elenco degli operatori economici della Direzione è suddiviso in categorie di specializzazione e in classi di importo. Le categorie di specializzazione sono quelle di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., allegato “A”. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
2. Le categorie di lavorazioni per cui è costituito l’Elenco sono le seguenti:

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE	
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	OG 2
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG 11
IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	OS 3
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	OS 4
IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE	OS 5
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	OS 6
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	OS 7
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	OS 8
IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO	OS 28
IMPIANTI ELETTRICI INTERNI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI.	OS 30

3. Per ogni categoria sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla base dei requisiti posseduti:

LAVORI	
Classi di importo	Valori di riferimento in Euro
Classe I	Inferiore a 50.000
Classe II	Fino a 150.000
Classe III	Fino a 258.000
Classe IV	Fino a 516.000
Classe V	Fino a 999.999

4. L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di rango inferiore.
5. L'articolazione dell'Elenco potrà essere variata o implementata, in ogni momento, con determinazione a cura della Direzione. Di ogni variazione sarà assicurata adeguata informazione e pubblicità sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti".
6. Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Elenco è l'Ufficio IV della Direzione, (nel prosieguo Ufficio), e-mail: uff4drialag.dag@tesoro.it.

Art. 4 – Soggetti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016.
2. Non è ammessa la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e quale componente di un consorzio ovvero di un raggruppamento, come componente di più di un Consorzio stabile; è fatto divieto al consorzio stabile ed ai consorziati di partecipare alla medesima procedura di affidamento, per cui:
 - i consorzi stabili possono presentare richiesta di inserimento nell'Elenco ed in tal caso non possono chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate;

- i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate esecutrici dei contratti; in queste ipotesi le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite singolarmente.
3. Gli operatori economici di cui al comma 1 possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, per più categorie, con le seguenti limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 - è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco;
 - solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo - che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.
4. E' vietata qualunque modifica del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità dell'Elenco; la modifica comporta la cancellazione dall'Elenco.

Art. 5 – Requisiti

1. Gli operatori economici interessati, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.)
 - b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 né in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
 - c) di essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed essere in possesso di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile alla data di richiesta di iscrizione nell'Elenco.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

3. Per l'iscrizione all'Elenco nella Classi I e II (per importi pari o inferiori a € 150.000), in caso di assenza di SOA, si richiede il possesso dei **seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo**:

- a) di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore, da indicare, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione.

Si precisa che per "lavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l'iscrizione.

La dichiarazione deve altresì contenere:

- un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti, e con specificazione della categoria di specializzazione dei lavori, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
- per ogni lavoro eseguito, l'indicazione del committente, il periodo di esecuzione e l'esatto importo del contratto per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Ai fini della dimostrazione del requisito, saranno presi in considerazione i lavori iniziati ed ultimati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, ovvero per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del periodo di riferimento. Qualora i requisiti non raggiungano le sogli minime indicate al precedente art. 3, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, l'Amministrazione provvederà direttamente all'attribuzione della classe di importo inferiore.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.

- b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.

In caso di verifiche a campione, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la

corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili, in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.

Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;

- c) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica.

In caso di verifiche a campione, il possesso di adeguata attrezzatura tecnica è documentato attraverso la produzione di un elenco indicante l'attrezzatura tecnica posseduta: nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.

4. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori per cui si richiede l'iscrizione, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
5. Ai fini della qualificazione in Classe V ai sensi dell'art. 3, gli operatori economici devono possedere ed allegare la certificazione relativa al sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
6. Nei casi in cui chiedano l'iscrizione strutture costituite da più soggetti (Consorzio, Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Gruppi) si precisa che il rappresentante del Consorzio/Raggruppamento/Gruppo dovrà dichiarare:
 - la forma in cui è costituito il Consorzio (art. 45 comma 1 lettera b) ovvero lettera c) del D. Lgs.50/2016) o Raggruppamento/Gruppo;
 - quali società costituiscono il Consorzio / Raggruppamento / Gruppo.
7. Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte le dichiarazioni previste).

In ordine alle capacità economico finanziarie e tecnico professionali i requisiti richiesti devono essere posseduti dal Consorzio / Raggruppamento / Gruppo, nel suo complesso.

Art. 6 – Domanda d'iscrizione

1. La domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegato al presente Regolamento (**ALLEGATO 1**), redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti il possesso dei seguenti elementi:
 - a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) attestazione di insussistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
 - c) eventuale Certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (obbligatoria in caso di iscrizione in Classifica V);

- d) dichiarazione circa il possesso dei requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000,00 previsti dall'art. 5, comma 3, per i quali si chiede l'iscrizione;
 - e) attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione per lavori di importo superiore a euro 150.000;
 - f) altro (indicare eventuale altra documentazione che si intende allegare: es. eventuali ulteriori certificazioni di qualità/sostenibilità ambientale o registrazioni possedute).
2. La dichiarazione dovrà, altresì, attestare che la documentazione ivi menzionata è in corso di validità. La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma e deve essere corredata da copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.
 3. Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico dovrà dichiarare le categorie di lavori di interesse, tra quelle previste al precedente art. 3 ed il proprio livello di qualificazione. L'omessa specificazione non produrrà effetti sull'iscrizione all'Elenco; su richiesta dell'Amministrazione, l'istanza dovrà essere regolarizzata con l'indicazione specifica delle categorie per le quali, essendo in possesso di adeguata qualificazione, si intende concorrere.
 4. Ai fini dell'istruttoria per l'iscrizione sarà considerato l'ordine progressivo di ricezione telematica delle domande, al Protocollo del Ministero, purché le stesse risultino regolari. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali.
 5. La domanda di iscrizione, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà pervenire su documento informatico munito di firma digitale alla casella di posta elettronica istituzionale certificata della Direzione (e-mail: elencolavori.mef@pec.mef.gov.it).
 6. L'Amministrazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
 7. In difetto di elementi ostativi, e fatta salva comunque la possibilità di procedere ai controlli a campione e, se del caso, all'adozione del provvedimento di cancellazione anche successivamente, l'Ufficio provvede all'inserimento nell'Elenco con le modalità di cui all'art. 7.
 8. Qualora la domanda d'iscrizione sia priva di sottoscrizione o delle dichiarazioni previste, si procederà al rigetto della medesima.
 9. Nel caso in cui l'Ufficio ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell'operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato dall'Ufficio o, in mancanza, entro dieci giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.
 10. Nel caso di domanda incompleta o irregolare, l'Ufficio inviterà l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, sospendendo l'iscrizione all'Elenco fino ad avvenuta verifica di completezza e regolarità della documentazione. L'omessa presentazione della documentazione integrativa, nel termine indicato dall'Amministrazione, comporterà la mancata iscrizione nell'Elenco. Ai fini dell'attribuzione del numero identificativo, farà fede la data dell'ultima trasmissione.
 11. L'Ufficio effettua, anche a campione, appositi controlli circa le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all'Elenco dall'operatore economico, fermo restando l'obbligo per la stazione appaltante di procedere alla verifica d'ufficio, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del Codice, ai fini dell'aggiudicazione e stipula del contratto.

12. I controlli comportano, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'affidamento di contratti pubblici in base:
 - a) alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 50/2016, e relative linee guida di attuazione nonché alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
 - b) alle disposizioni regolamentari e gli atti di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) alle disposizioni di cui alla disciplina antimafia (d.P.R. 159/2011), alla disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili (legge 68/99 e s.m.i.), alla disciplina giuslavoristica nonché quanto altro l'Ufficio riterrà necessario ad assicurare l'accesso all'Elenco di operatori economici che osservino e siano in regola sia con la disciplina generale vigente in materia di contratti pubblici che con quella specifica del settore di competenza.
13. L'Ufficio potrà attivare, inoltre, ulteriori controlli ritenuti necessari al fine di determinare l'ammissibilità o meno degli operatori all'Elenco, nonché la relativa permanenza.
14. Fatto salvo l'esito di eventuali controlli, l'operatore viene iscritto all'Elenco in conformità alla richiesta sulla base di quanto indicato nella domanda di iscrizione all'Elenco.
15. Solo in caso di rigetto dell'istanza, l'Ufficio invierà all'operatore economico apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione delle cause di non ammissibilità.
16. Tutte le comunicazioni relative all'Elenco avverranno in modalità telematica, esclusivamente mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti. La Direzione può, in ogni caso, utilizzare altri canali di comunicazione.
17. In esito alla positiva verifica dell'istanza e della documentazione, si provvederà alla redazione di un Elenco generale degli operatori economici.
18. L'Amministrazione procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso di uno solo dei requisiti di cui al predetto art. 4, ovvero allorché la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non confermi il possesso anche di uno solo di essi.
19. L'Elenco è approvato con apposita determinazione del Direttore della Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali (DRIALAG) del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi e successivamente pubblicato sul sito internet della stazione appaltante. Lo stesso è aggiornato con cadenza annuale con le modalità stabilite dal successivo art. 7.
20. L'Elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze costituisce notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione.
21. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici e non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Amministrazione in ordine all'eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori mediante procedura negoziata o affidamento diretto.
22. L'inclusione nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti delle imprese iscritte.

Art. 7 – Validità dell’Elenco, durata, variazione ed aggiornamento dell’iscrizione

1. L’Elenco ha validità **triennale** decorrente dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. L’Ufficio provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo relativo alla posta elettronica certificata.
3. L’iscrizione all’Elenco non è soggetta a riconferma, ha durata dalla data di pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante dell’Elenco degli operatori economici fino al termine di validità dell’Elenco.
4. Durante il corso di validità dell’Elenco, l’Ufficio inserisce, **con cadenza annuale entro il 1° marzo** gli operatori economici che, a seguito di istruttoria, in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione, risultano in possesso di tutti i requisiti necessari.
5. Ai fini dell’aggiornamento annuale dell’Elenco in corso di validità entro i termini di cui al precedente comma, saranno prese in considerazione le domande di iscrizione che perverranno entro il **31 gennaio** di ciascun anno risultate regolari a seguito di istruttoria.
6. Gli operatori economici iscritti all’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.
7. In particolare, ove una variazione comporti la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco, la comunicazione deve essere inviata non oltre 20 giorni dal verificarsi della variazione stessa. L’avvenuta comunicazione comporta la cancellazione dall’Elenco, per il venir meno dei requisiti richiesti.
8. Gli interessati potranno richiedere variazioni dei requisiti di iscrizione, tenendo conto degli ulteriori requisiti nel frattempo maturati, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione, ovvero l’aggiornamento degli stessi, ricorrendone i relativi presupposti.
9. L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie di lavori e relative Classi di importo.

Art. 8 – Cancellazione dall’Elenco

1. L’operatore economico che ha conseguito l’iscrizione all’Elenco può, in qualsiasi momento, chiedere all’Ufficio di essere cancellato dall’Elenco medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.
2. E’ disposta la cancellazione d’ufficio e conseguente esclusione dall’Elenco:
 - a) nel caso di dichiarazione mendace in merito ad uno o più requisiti d’iscrizione;
 - b) nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, o di comunicazione da parte dell’iscritto, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
 - c) per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste dalla presente procedura;
 - d) per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
 - e) qualora sopraggiunga una delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

- f) per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.) ovvero per aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o per aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, secondo motivata valutazione della stazione appaltante;
- g) per perdita di uno o più requisiti di iscrizione;
- h) per mancata presentazione di offerta a seguito di **n. 3 inviti nel biennio**.

3. L'impresa non può presentare nuova domanda di iscrizione all'Elenco prima che sia decorso un periodo di un anno dal provvedimento di cancellazione per le motivazioni di cui al comma 2.

Art. 9 – Criteri di individuazione degli operatori economici

1. Ove l'Amministrazione ritenga di avvalersi dell'Elenco, gli operatori iscritti all'Elenco, ed in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.
2. Nel caso non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione degli inviti e parità di trattamento, mediante sorteggio. In tale ipotesi la stazione appaltante rende tempestivamente noto la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3. L'Amministrazione può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
4. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.
5. L'Amministrazione può derogare all'applicazione dei criteri di cui al presente articolo quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. In tale fattispecie, potranno essere interpellati per le procedure operatori economici iscritti all'Elenco, ritenuti idonei sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali o in relazione a servizi o lavori di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione.
6. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione degli inviti, trasparenza e parità di trattamento, nonché della corretta gestione dell'Elenco, gli Uffici preposti alle attività di affidamento di lavori dovranno pubblicare sul sito della stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 32, della Legge 190/2012, la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate, con le modalità previste dalla Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016.

Art. 10 – Appalti misti e sul MEPA

1. In caso di contratti misti, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 50/2016, i soggetti da consultare, anche al di fuori degli operatori iscritti nell'Elenco, sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione degli inviti e parità di trattamento.
2. Nei bandi di gara pubblicati sul sistema del MEPA, è fatto obbligo di inserire i criteri di selezione del contraente previsti dall'art. 9 del presente regolamento.
3. Al fine di ottemperare ai principi di rotazione degli inviti, trasparenza e parità di trattamento, nonché della corretta gestione dell'Elenco, gli Uffici preposti alle attività di affidamento di contratti misti ovvero sul MEPA dovranno pubblicare sul sito della stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 32, della Legge 190/2012, la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte sul MEPA, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate, con le modalità previste dalla Delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016.

Art. 11 – Trattamento dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi - Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Elenco saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.
2. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
3. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 12 – Norme transitorie

1. Dalla data di pubblicazione del presente Regolamento è soppresso il precedente regolamento istituito con determina prot. n. 79308 del 28 luglio 2014.
2. Le iscrizioni perfezionate secondo le prescrizioni del precedente Regolamento, istituito con determina prot. n. 79308 del 28 luglio 2014, avranno validità fino alla pubblicazione dell'Elenco di cui al comma precedente.
3. Gli operatori economici iscritti al precedente Elenco saranno tenuti a rinnovare istanza di iscrizione ottemperando al nuovo avviso per la formazione dell'Elenco degli operatori economici.
4. In sede di prima formazione dell'Elenco, saranno prese in considerazione le domande di iscrizione che perverranno entro il **1° marzo 2017**. L'Ufficio inserisce **entro il 1° maggio 2017** gli operatori economici con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 13 – Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it/bandi/bandi-di-gara>
2. Resta salva la facoltà di adottare ulteriori forme di pubblicità.

Roma, 22/12/2016

IL CAPO DIPARTIMENTO

Luigi Ferrara